

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 215 del 4 aprile 2003

AA.GG. DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Emanazione del "Regolamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo finanziario da parte della Presidenza della Giunta Regionale"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 727 del 28 febbraio 2003, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato il regolamento concernente l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'ambito di applicazione, le modalità, i requisiti ed i criteri per la concessione dei contributi relativi alla compartecipazione da parte della Presidenza della Regione Campania alle spese da sostenersi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi che rivestono rilevante interesse regionale, volte a sollecitare e sviluppare l'attività promozionale della Campania nel campo economico, sociale, scientifico, artistico, culturale e sportivo ed in tutti gli altri comparti produttivi;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, 1;

EMANA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A MANIFESTAZIONI CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

La Presidenza della Regione Campania, nell'ambito delle prerogative di legge conferite e delle disponibilità finanziarie, concede, a titolo di patrocinio, contributi per manifestazioni di rilevante interesse regionale o locale, aventi lo scopo di sollecitare e di sviluppare l'attività promozionale della Campania nel campo economico, culturale, sociale, artistico, sportivo, scientifico.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio all'organizzazione, adesione e partecipazione della Regione Campania a dette manifestazioni.

Art. 2

(Modalità di concessione dei contributi)

La Giunta Regionale, sulla scorta degli elementi istruttori forniti dal Settore competente, valutata l'attinenza della manifestazione alle funzioni regionali, la fattibilità, nonché la valenza qualitativa, alla luce dei criteri stabiliti nel successivo art. 5, 2° comma, adotta la deliberazione delle iniziative meritevoli, indicando l'ammontare massimo del finanziamento concedibile e dando incarico al Settore competente di perfezionare, d'intesa con il proponente dell'iniziativa, il piano di intervento organizzativo e finanziario regionale.

Con successivo provvedimento, la Giunta Regionale delibera l'approvazione del programma definitivo delle manifestazioni e determina il finanziamento concedibile, nonché le modalità dell'intervento regionale da espletare attraverso le proprie strutture centrali e decentrate.

Art. 3

(Beneficiari dei contributi)

Sono beneficiari dei contributi Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, Circoli, Organizzazioni di volontariato ed ONLUS, Patronati, Comitati ex art. 39 del Cod. Civ., comunque operanti nel settore di intervento di cui al precedente articolo 1, dotati di propria autonomia finanziaria ed aventi rilevanza regionale o locale.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso ai contributi)

I soggetti giuridici di cui al precedente articolo che, in relazione all'organizzazione di singole manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale o che, comunque, riguardino la Campania, intendano chiedere l'adesione della Regione al fine di ottenere il patrocinio ed un contributo finanziario, debbono presentare alla Presidenza della Giunta Regionale apposita istanza.

La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione, deve essere corredata da:

- a) dettagliata relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione, la data di inizio ed i tempi di esecuzione della stessa;
- b) preventivo di spesa;
- c) copia dello statuto e/o atto costitutivo da cui si desuma il non perseguimento di fini di lucro;
- d) dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità delle dichiarazioni, che nel corso dell'anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione in base a leggi regionali.

Le richieste di patrocinio e di partecipazione organizzativa e/o finanziaria della Regione a manifestazioni attinenti a funzioni istituzionali di cui precedente art. 1 devono essere inoltrate a: Giunta Regionale della Campania - A.G.C. Gabinetto della Presidenza, Via Santa Lucia, 81 - 80132 NAPOLI - almeno 30 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento, corredate del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa.

Art. 5

(Criteri per la concessione del contributo)

1. La Giunta Regionale, con l'ausilio dei Settori competenti per materia, valutata l'attinenza della manifestazione alle funzioni regionali, la sua valenza qualitativa, la complessità dell'organizzazione ed il pubblico di riferimento, avendo riguardo a tal ultimo fine dell'ampiezza del pubblico destinatario della manifestazione, delibera l'ammissione al contributo in misura non superiore al 50% della spesa preventivata, attraverso l'assunzione di provvedimenti, di norma, a cadenza trimestrale.

2. Per i criteri di valutazione per l'attribuibilità delle priorità nella concessione dei contributi vanno determinate sottocategorie di commisurazione, per ognuna delle quali attribuire un punteggio da uno a cinque, così come di seguito evidenziato:

- a) valenza qualitativa:
 - grado di preminenza della manifestazione nel settore specifico;
 - autorevolezza degli "attori";
 - complessità e corposità dell'iniziativa;
- b) complessità dell'organizzazione:
 - caratteristiche dell'Ente promotore e richiedente;
 - coinvolgimento enti pubblici;
 - ripetitività della manifestazione nel tempo;
- c) pubblico di riferimento:
 - ampiezza del pubblico di riferimento;
 - pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Nello stesso atto sono elencati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi.

4. La Giunta Regionale può procedere, attraverso le proprie strutture, ad accertare l'effettiva esistenza dei requisiti di cui al precedente primo comma.

5. La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

6. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Regione la quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

7. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 6

(Liquidazione contributo)

1. Ai fini della liquidazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla Giunta Regionale entro e non oltre 90 giorni dalla realizzazione della manifestazione:

a. una adeguata relazione circa lo svolgimento dell'iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell'attuato rispetto al programmato;

b. un dettagliato rendiconto che evidenzi le spese sostenute e le entrate, comprensive anche degli eventuali concorsi finanziari da parte di altri enti; il rendiconto va sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, se previsto per legge o per Statuto; in caso contrario il consuntivo è sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, il quale dichiara di assumerne la diretta e piena responsabilità;

c. dichiarazione del legale rappresentante che le spese effettuate sono sostenute da adeguata documentazione disponibile presso la propria sede;

d. i dati personali e fiscali del beneficiario.

2. Le spese ammissibili ai fini del comma 1 devono essere parte integrante di uno stesso programma di attività e possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

a. spese di promozione e pubblicità;

b. spese di progettazione dell'attività;

c. spese di organizzazione;

d. spese di coordinamento e direzione;

e. noleggiate spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;

f. spese per studi, ricerche e pubblicazioni.

3. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione regionale di richiedere, attraverso le proprie strutture, ulteriori elementi di documentazione delle spese attinenti al programma finanziato.

4. L'entità del contributo da liquidare non può comunque superare il 50% della spesa rendicontata ovvero il minor disavanzo risultante dal rendiconto.

5. Non è presa in considerazione una spesa maggiore di quella preventivata e sulla cui base era stato concesso il contributo.

6. Alla liquidazione si provvede con decreto dirigenziale.

Art. 7

(Concessione contributi particolari)

1. L'entità del contributo può anche eccedere la misura massima prevista dal precedente art. 5 quando la manifestazione assume notevole rilevanza.

La Giunta delibera l'ammissibilità e la misura del contributo sulla base:

- dell'oggetto della manifestazione;

- della valenza economica e culturale dell'evento;

- della risonanza mediatica della manifestazione;

- della partecipazione e coinvolgimento del pubblico;

- della rilevanza oltre l'ambito strettamente locale.

2. La Giunta Regionale, per le necessità inerenti all'avvio della manifestazione, può autorizzare il Settore competente alla liquidazione, all'ente organizzatore, di un acconto non superiore al 50% del contributo deliberato.

3. La liquidazione della rimanente quota sarà effettuata a consuntivo, previa acquisizione ed approvazione, da parte del Settore competente, di idonea rendicontazione rassegnata dall'ente entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione.

Art. 8

(Attività di controllo)

1. La concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui al presente regolamento comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato.

2. La Giunta Regionale verifica dette conformità, sulla base dell'istruttoria da parte del Settore competente per materia, in sede di approvazione dei rendiconti consegnati dai beneficiari e può anche svolgere attività di controllo, durante le fasi attuative delle manifestazioni per le quali è stato deliberato l'intervento finanziario.

Art. 9

(Norma finale)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono esaminate le istanze di contributo relative anche a manifestazioni ed iniziative che sono state avviate dall'1 gennaio 2003 alla data di pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R.C.

2. Entro lo stesso termine i soggetti che hanno richiesto i benefici di cui al presente regolamento possono perfezionare le relative istanze sulla base delle disposizioni previste dal regolamento medesimo.

3. I contributi per le manifestazioni ed iniziative di cui all'articolo 1, organizzate e promosse dalla Regione Campania direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 2, 4 e 5, vengono deliberati direttamente dalla Giunta Regionale.

4. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte della Regione per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della Regione.

Ai sensi dell'art. 12, 1° comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

4 aprile 2003

Bassolino